

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE "IL VOLO DELLA RONDINE"

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione "Il volo della rondine".

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Oggiono (LC) Piazza Stazione n. 3.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale non comportano modifiche statutarie.

Art. 3 - Lo scopo

L'Associazione di promozione sociale Il Volo della Rondine non ha fini di lucro e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Lo scopo dell'Associazione è:

- ♣ la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico e spirituale, al fine di promuovere la consapevole gestione della salute, offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi disponibili;
- ♣ la sensibilizzazione e la promozione dei rapporti umani attraverso l'educazione alla socialità, alla buona comunicazione e alla non violenza per una cultura basata sulla tolleranza e la pace tra i popoli;
- ♣ la sollecitazione dell'educazione ambientale per promuovere la consapevolezza dell'appartenenza dell'essere umano alla terra e all'universo e contribuire a un impiego razionale ed efficiente delle risorse naturali disponibili, per il superamento degli squilibri economici-sociali, la riduzione degli agenti inquinanti, il contenimento dell'impatto antropico sulla biosfera, anche

agevolando la transizione verso forme di turismo responsabile;

- ▲ la divulgazione delle teorie e la promozione delle esercitazioni pratiche di attività atte a sviluppare quanto definito nei punti precedenti.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a attività, corsi e seminari, allo scopo di divulgare questi sistemi di conoscenza e vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale nostro e di chi ci circonda, in armonia con l'ambiente. Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'associazione potrà promuovere e/o organizzare:

- ▲ iniziative volte a sviluppare armonia consapevolezza, tramite proposte diverse, nell'ambito di discipline quali: yoga, meditazione, tai chi, qi gong, feng shui, massaggi, cucina naturale e biologica, tecniche di movimento per una salute del corpo, della mente e dello spirito;
- ▲ la realizzazione di attività nella natura, nel rispetto dell'ambiente, che promuovano l'uso e la promozione di tecnologie ecocompatibili e rinnovabili;
- ▲ tirocini professionali e amatoriali nell'ambito della cucina naturale e di altre discipline in armonia con lo spirito e gli scopi dell'Associazione;
- ▲ convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari e altro; istituire biblioteche, organizzare proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per gli associati;
- ▲ incontri e seminari sui temi della comunicazione e della nonviolenza per una cultura basata sulla tolleranza e la pace tra i popoli;
- ▲ corsi di cucina naturale, biologica e macrobiotica;
- ▲ vacanze che comprendano attività culturali, di crescita personale, cucina naturale, biologica, tecniche di rilassamento, yoga, qi gong, tai chi, meditazione, corsi e animazioni che riguardino l'essere umano e la sua evoluzione spirituale, morale ed etica;
- ▲ la gestione di attività editoriali di informazione, con la pubblicazione di una rivista-notiziario e di strumenti di diffusione cartacei e on-line, volti a promuovere la cittadinanza attiva, i comportamenti eco-consapevoli diretti alla sostenibilità ambientale e tecniche per il benessere psicofisico, con la pubblicazione di atti di convegni, di seminari e quant'altro sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- ▲ iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate

alle pratiche previste dallo statuto;

- ♣ altre attività proposte dagli associati o dal Consiglio Direttivo, volte a raggiungere gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà compiere altre operazioni occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- ♣ istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- ♣ svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- ♣ promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- ♣ provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- ♣ svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- ♣ stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- ♣ gestire centri di ristorazione posti all'interno dei locali ove la stessa opera;
- ♣ promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- ♣ realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- ♣ svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- ♣ svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - *La durata*

L'Associazione di promozione sociale ha durata di 20 anni dalla data della costituzione.

L'Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 5 - *I mezzi economici*

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- ✦ quote e contributi degli associati;
- ✦ eredità, donazioni e legati;
- ✦ contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- ✦ contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- ✦ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ✦ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ✦ erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ✦ iniziative promozionali;
- ✦ altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

L'Associazione, per il perseguimento degli scopi di cui al presente statuto, può richiedere finanziamenti, prestiti e agevolazioni varie ad Enti, pubblici o privati.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute,

nemmeno ad altri associati, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - *Gli associati*

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:

- ✦ accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- ✦ condividono gli scopi dell'Associazione;
- ✦ si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di associati:

- ✦ associati fondatori;
- ✦ associati collaboratori.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro degli associati.

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria, libera e gratuita degli associati per il perseguimento dei fini istituzionali. **L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.**

Art. 7 - *Fondatori*

Gli associati fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione. Essi possono partecipare alle attività dell'Associazione, sono elettori e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Il Consiglio direttivo può attribuire la qualifica di fondatore, su proposta presentatagli da un fondatore, a coloro che siano associati da almeno tre anni e che siano stati eletti, almeno una volta, nel consiglio direttivo.

Il candidato acquisirà gli stessi diritti e doveri di un fondatore e sarà ritenuto tale.

Art. 8 - *Collaboratori*

Gli associati collaboratori sono coloro che collaborano all'organizzazione e/o allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Art. 9 - *Sostenitori dell'Associazione*

I sostenitori sono coloro che, condividendo le iniziative e le finalità dell'Associazione di promozione sociale, intendono garantire alla medesima un contributo economico e/o finanziario pur non acquisendo la qualità di associati.

Art. 10 - *La domanda di ammissione*

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- ♣ redatta per iscritto;
- ♣ indirizzata al Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete dell'associato (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale).

La domanda di ammissione si intende accettata se non interviene comunicazione contraria da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il diniego va motivato dal Comitato direttivo.

Art. 11 - *Diritti degli associati*

Gli associati aderenti all'Associazione di promozione sociale hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- ♣ di voto;
- ♣ di partecipare all'assemblea;
- ♣ di eleggere gli organi sociali;
- ♣ di essere eletti negli stessi organi sociali;
- ♣ di informazione e di controllo.

Tutti gli associati hanno diritto di accesso:

- ♣ ai documenti;
- ♣ alle delibere assembleari;
- ♣ ai bilanci e ai rendiconti;
- ♣ ai registri dell'Associazione.

Art. 12 - *I doveri degli associati*

I membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- ♣ in modo personale;
- ♣ in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- ♣ in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Inoltre, gli associati hanno il dovere di:

- ♣ mantenere un comportamento consono e in armonia con gli scopi, i principi, gli ideali e l'etica dell'Associazione;
- ♣ pagare la quota associativa. Nel caso in cui un associato si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte, lo stesso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi i due mesi da detto invito e sempre perduri l'inadempimento;
- ♣ contribuire al perseguimento degli scopi associativi, partecipando all'attività dell'Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - *Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità dell'associato*

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- ♣ per dimissioni volontarie;
- ♣ per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, che ne constata la legittimità;
- ♣ per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge;
- ♣ per mancato rinnovo della quota annuale;
- ♣ per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando l'associato:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
 - d) per ripetuta ed ingiustificata assenza alle riunioni assembleari.
- e) per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo);

f) per decesso;

g) per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea degli associati).

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito all'associato che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.

Il recesso dell'associato dall'Associazione deve avvenire mediante comunicazione scritta.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.

Il richiedente associato non ammesso, nonché l'associato per qualsiasi causa escluso, possono ricorrere contro la delibera di non ammissione o di esclusione all'Assemblea degli associati che decide in merito.

L'associato receduto, decaduto od escluso non ha diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate.

Art. 14 - *Gli organi sociali*

Gli organi dell'Associazione di promozione sociale sono:

- ▲ l'Assemblea degli associati;
- ▲ il Consiglio Direttivo;
- ▲ il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 15 - *L'Assemblea*

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati è costituita dagli iscritti nel Libro degli Associati.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega, che non può essere conferita a un consigliere e a un revisore dei conti.

Non è possibile conferire più di una delega per associato.

L'Assemblea, che può essere di prima o seconda convocazione, è convocata:

- ✦ almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente, se nominato;
- ✦ mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite e-mail agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- ✦ il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea anche dell'eventuale seconda convocazione;
- ✦ l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea degli associati è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario ed eventualmente di due scrutatori.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- ✦ quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
- ✦ quando la richiede almeno un decimo degli associati.

Al fine di agevolare la partecipazione degli associati è prevista:

- ✦ la facoltà di svolgimento di assemblee simultaneamente in sedi differenti, collegate tramite sistemi di telecomunicazione secondo apposito regolamento;
- ✦ la facoltà di sottoporre agli associati, tramite e-mail o per lettera, trattande e delibere da votare via e-mail o per lettera.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse con voto palese, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea di volta in volta, oppure salvo previsione di legge.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e trascritto su apposito registro conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- ✦ eleggere il Consiglio Direttivo;

- ✦ stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- ✦ pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
- ✦ proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- ✦ approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- ✦ ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- ✦ approvare il programma annuale dell'Associazione di promozione sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 17 - *L'Assemblea straordinaria*

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- ✦ delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- ✦ decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 21;
- ✦ delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
- ✦ nomina il liquidatore.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria, in caso di scioglimento dell'Associazione, deve essere redatto dal Notaio.

Le delibere dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono prese con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 18 - *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili, a eccezione degli associati fondatori che ne sono

membri di diritto, salvo loro rinuncia.

I componenti del Consiglio non hanno diritto ad alcuna retribuzione o indennità, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

In caso di dimissione o di recesso per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo potrà subentrare un nuovo componente cooptato dal Consiglio Direttivo; il subentro dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea utile.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si riterrà dimissionario il Consiglio intero e verrà convocata dal Presidente dimissionario l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti.

I membri del Consiglio Direttivo possono delegare ad altri membri la loro rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo:

- ✦ elegge il Presidente;
- ✦ stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori;
- ✦ provvede a fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ✦ compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ✦ redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- ✦ redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ✦ ammette i nuovi associati;
- ✦ esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente statuto;
- ✦ è autorizzato a nominare Procuratori, e ad affidare speciali mansioni ad uno o ad alcuni dei suoi membri;
- ✦ è autorizzato a nominare comitati di qualsiasi genere e per qualsiasi oggetto, anche all'infuori dei

suoi membri;

- ♣ delibera, inoltre, in ordine alla resistenza in giudizio o al promovimento di contenzioso nell'interesse dell'Associazione, nominando legali;
- ♣ provvede alla nomina, fra gli associati, del Tesoriere determinandone i compiti e gli eventuali poteri.

Al fine di agevolare la partecipazione dei componenti il Consiglio Direttivo, è prevista la facoltà di svolgimento delle riunioni simultaneamente in sedi differenti, collegate tramite sistemi di telecomunicazione.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. In caso di urgenza il Presidente, o il Vicepresidente, se nominato, possono agire, nei limiti dell'ordinaria amministrazione anche senza previa delibera consiliare, con l'obbligo però di sottoporre all'esame del Consiglio, alla sua prima riunione, il loro operato.

Il Presidente ha facoltà di delegare, qualora ve ne fosse necessità o fosse impedito per motivi personali, la sua rappresentanza.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il rendiconto consuntivo, la relazione del Presidente ed il bilancio preventivo.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, provvede a nominare uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23

dicembre 1996 N. 662, salvo diverse destinazioni previste dalla Legge.

Art. 22 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.